

COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia di Carbonia Iglesias)

*Allegato alla deliberazione
Consiglio Comunale n. 12 del 5 Marzo 2008*

STATUTO COMUNALE



Iglesias 5 Marzo 2008

Il Presidente del Consiglio
Cadeddu Gino

Il Sindaco
Carta Pierluigi

Il Segretario Generale
Bellisai Salvatore



SOMMARIO

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI	
Articolo 1 - Il Comune	pag. 1
Articolo 2 - Principi generali	pag. 1
Articolo 3 - Titolo, stemma e gonfalone	pag. 2
Articolo 4 - Territorio	pag. 3
Articolo 5 - Sede	pag. 3
Articolo 6 - Beni del comune	pag. 3
Articolo 7 - Servizi pubblici locali	pag. 3
Articolo 8 - Forme di partecipazione popolare	pag. 4
Articolo 9 - I comitati di quartiere	pag. 4
Articolo 10 - Volontariato	pag. 5
Articolo 11 - Consultazioni	pag. 5
Articolo 12 - Istanze e proposte	pag. 6
Articolo 13 - Petizioni	pag. 6
Articolo 14 - Azione popolare	pag. 7
Articolo 15 - Referendum	pag. 7
Articolo 16 - Difensore civico	pag. 8
Articolo 17 - Elezione e durata del difensore civico	pag. 8
Articolo 18 - Il diritto d'informazione e di accesso	pag. 9
Articolo 19 - Attività di informazione e comunicazione istituzionale	pag. 9
Articolo 20 - Amministratori comunali	pag. 9
Articolo 21 - Rappresentanza legale	pag. 10
Articolo 22 - Uso della lingua sarda	pag. 10
Articolo 23 - Forme associative	pag. 10
CAPO II LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI	
Articolo 24 - Gli organi del Comune	pag. 11
TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE	
Articolo 25 - Il Consiglio comunale	pag. 11
Articolo 26 - Adempimenti della prima seduta	pag. 11
Articolo 27 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale	pag. 12
Articolo 28 - Regolamento del Consiglio comunale	pag. 12
Articolo 29 - Linee programmatiche di mandato	pag. 12
Articolo 30 - Istituzione anagrafe patrimoniale	pag. 13
Articolo 31 - Modalità di presentazione	pag. 13
Articolo 32 - Sanzioni	pag. 13
Articolo 33 - Il Presidente	pag. 14



Articolo 34 - Elezione del Presidente del Consiglio e del vice Presidente	pag. 14
Articolo 35 - Durata – revoca della nomina	pag. 14
Articolo 36 - Incompatibilità	pag. 15
Articolo 37 - Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale	pag. 15
Articolo 38 - La rimozione e la sospensione degli amministratori	pag. 16
Articolo 39 - La responsabilità degli amministratori	pag. 16
Articolo 40 - I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali e decadenza	pag. 17
Articolo 41 - Le competenze del Consiglio	pag. 18
Articolo 42 - Contravvenzioni	pag. 19
Articolo 43 - Controlli interni	pag. 19
Articolo 44 - Collegio dei revisori	pag. 20
Articolo 45 - Commissioni	pag. 20

TITOLO II
LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 46 - Composizione della Giunta e nomina	pag. 21
Articolo 47 - Funzionamento della Giunta	pag. 21
Articolo 48 - Le competenze della Giunta	pag. 22

TITOLO III
IL SINDACO

Articolo 49 - Elezione del Sindaco	pag. 23
Articolo 50 - Le competenze del Sindaco	pag. 23
Articolo 51 - Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale	pag. 23
Articolo 52 - La mozione di sfiducia	pag. 24
Articolo 53 - Dimissioni, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco	pag. 25

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Articolo 54 - Principi per l'organizzazione generale del Comune	pag. 25
Articolo 55 - Il Segretario Generale	pag. 26
Articolo 56 - Il Direttore Generale	pag. 27
Articolo 57 - Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma.	pag. 27
Articolo 58 - Incarichi a contratto	pag. 27
Articolo 59 - Norme transitorie	pag. 27



CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

(Il Comune)

1. Il comune rappresenta la comunità di Iglesias, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi enunciati dalla Costituzione della Repubblica, dallo statuto autonomo della Sardegna e dalle leggi.
2. Il comune di Iglesias è ente locale dotato di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria.

ARTICOLO 2

(Principi Generali)

1. Il comune di Iglesias, nella tradizione di comunità libera e autonoma, di cui è testimonianza d'origine il Breve di Villa di Chiesa, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico della città, riconosce e persegue i valori della pace, di solidarietà e giustizia sociale che ne hanno costituito e ne costituiscono il tratto distintivo.
2. Per favorire il pieno sviluppo della persona, il soddisfacimento dei bisogni collettivi e la costruzione della città a misura d'uomo, il comune:
 - a) *promuove il progresso civile, culturale economico e sociale;*
 - b) *concorre, nei limiti delle leggi statali e regionali, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata, ai fini del superamento degli squilibri socio - economici;*
 - c) *Il Comune promuove azioni positive per la realizzazione di consorzi di imprese locali al fine di favorire la crescita economica.*
 - d) *promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano, di fatto, la partecipazione delle donne al mondo del lavoro alla vita sociale, economica e politica. Inoltre, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità fra donne e uomini è istituita la commissione delle pari opportunità. Con apposito regolamento, da definirsi entro sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto, attuerà i principi contenuti nel presente punto, con particolare riferimento a quelli volti alla promozione della presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune;*
 - e) *offre ai giovani, in collaborazione con la scuola e ogni altro organismo e comunità, ogni possibile e idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.*
3. Riconosce nel volontariato e nell'associazionismo un'alta espressione di partecipazione e pluralismo che favorisce una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantirne e valorizzarne il ruolo nell'esercizio delle funzioni amministrative;
4. In particolare:
 - a) *assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'assistenza sociale, alla salute, alla sicurezza sociale, all'istruzione e alla cultura,*



ai trasporti, alle attività sportive ed al turismo;

- b) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio anche attraverso il patrimonio comunale;*
- c) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche e del paesaggio pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali e turistici;*
- d) assume e fa propria la convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e a tal fine assume le iniziative appropriate;*
- e) si adopera nelle attività di prevenzione e di recupero delle diverse forme di disagio sociale, e in particolare di quelle dei giovani e delle giovani, degli anziani e delle anziane, dei portatori e delle portatrici di handicap;*
- f) il comune, al fine di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità locale può promuovere l'istituzione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.*

5. Il comune adegua l'azione amministrativa ai principi di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa.

6. Adegua a tal fine i propri regolamenti, uniformandoli, nella misura più ampia, al principio dell'accettazione, ai fini istruttori, dell'autocertificazione di stati, fatti e qualità personali, in luogo della prescritta documentazione.

ARTICOLO 3

(Titolo, Stemma e Gonfalone)

1. Il comune di Iglesias ha titolo di città.
2. Il comune negli atti si identifica con il nome di "comune di Iglesias".
3. Lo stemma è approvato con regio decreto il 7 aprile 1933, ed è così descritto: "di rosso, alla fascia d'azzurro caricata di tre monete d'oro all'aquila di nero carica nel petto della croce di Savoia" - ornamenti esteriori da città.
4. Il gonfalone è quello di cui alla delibera del consiglio comunale N. 251 del 14.09.1984, approvata con decreto del presidente della Repubblica in data 05.12.1984, così descritto: "drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro - città di Iglesias. Le parti di metallo ed i cordoni dorati. L'asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro".
5. Stemma e gonfalone possono essere modificati con delibera del consiglio comunale assunta con maggioranza di due terzi.
6. Nei giorni in cui sono fissate le riunioni del consiglio comunale e nelle cerimonie di rilevanza istituzionale, accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone della città, dovrà essere esposta la bandiera della regione Sardegna e la bandiera dell'Europa.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.



8. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, sono disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 4

(Il Territorio)

1. Il territorio del comune risulta dalla somma di due superfici distinte, per complessivi 24 mila e 763 ettari, di cui 20 mila e 763 ettari attualmente amministrati.
2. L'area maggiore comprende la città di Iglesias e gli altri agglomerati urbani. Essa confina a nord con Buggerru e Fluminimaggiore, ad est con Domusnovas e Villamassargia, a sud con Narcao e Carbonia, ad ovest con Gonnese e col mar di Sardegna.
3. L'area minore denominata regione San Marco, costituisce una "isola amministrativa" del comune. Essa confina a nord con Villacidro, ad est con Vallermosa e Siliqua, a sud con Musei e ad ovest con Domusnovas.
4. Il Comune promuove tutte le iniziative orientate alla razionalizzazione dei confini.

ARTICOLO 5

(Sede)

1. Sono sedi del Comune il Palazzo Civico e il Centro Direzionale. Le sedute della giunta e delle commissioni si svolgono presso queste sedi. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono presso il Palazzo Civico, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
2. Il trasferimento della sede legale del comune deve essere deliberato dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi.

ARTICOLO 6

(Beni del Comune)

1. I beni del comune sono demaniali e patrimoniali.
2. Il comune redige l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali e approva un regolamento per l'utilizzazione, gestione ed eventuale cessione del patrimonio, entro sei mesi dalla approvazione del presente statuto.
3. L'inventario deve essere aggiornato e reso pubblico nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità.
4. Per tutti i beni degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica, ricadenti nel suo territorio il comune predispone gli atti necessari per ottenere il diritto di prelazione, in ordine alla loro acquisizione al patrimonio comunale.

ARTICOLO 7

(Servizi Pubblici Locali)

1. I servizi pubblici locali hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.



2. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) *in economia;*
 - b) *in concessione a terzi;*
 - c) *a mezzo di azienda speciale;*
 - d) *a mezzo di istituzione;*
 - e) *a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;*
 - f) *a mezzo di convenzioni e consorzi con altri enti pubblici;*
3. Il comune opera la scelta tra queste forme di gestione sulla base della natura e delle caratteristiche dei servizi esercitati, operando per assicurare il maggior coinvolgimento dell'imprenditoria e delle associazioni locali.
4. Il comune favorisce la partecipazione delle associazioni di volontariato e delle imprese alla gestione dei servizi pubblici, compresi quelli per la cui gestione vengano costituiti consorzi con comuni contermini.
5. Il comune per la realizzazione di interventi e di opere pubbliche di rilevante interesse cui concorrono altri soggetti pubblici opera di norma attraverso accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 267/2000.

ARTICOLO 8

(Forme di Partecipazione Popolare)

1. Il comune valorizza le forme di associazione, e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.
2. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. A tal fine presso il comune è istituito l'albo degli organismi associativi, suddiviso per settori di interesse.
4. È in ogni caso condizione per l'iscrizione delle associazioni all'albo l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche associative, la composizione da parte di un numero minimo di soci che operino nell'ambito della città.
5. La giunta è responsabile del procedimento di iscrizione. Le modalità e le garanzie in ordine all'iscrizione saranno previste da apposito regolamento.
6. Il comune, con apposito regolamento, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

ARTICOLO 9

(I Comitati di Quartiere)

1. Il Comune, riconosce i comitati di quartiere;



2. I comitati di quartiere rappresentano le esigenze della propria popolazione nell'ambito dell'unità del comune.
3. L'ambito territoriale dei comitati di quartiere è individuato con riferimento alla più idonea organizzazione dei servizi di base e in funzione della valorizzazione delle diverse realtà storico - sociali, culturali e economiche presenti sul territorio.
4. Sulla base dei principi stabiliti dal regolamento ogni comitato di quartiere disciplinerà con proprio atto il suo funzionamento.
5. Il comitato di quartiere può esprimere il proprio parere sugli atti normativi e di programmazione. A tal fine il regolamento dovrà prevedere le forme di comunicazione che consentano l'esercizio di tale facoltà
6. Oltre alle forme di partecipazione previste dal regolamento del comune il comitato di quartiere può dotarsi di una propria autonoma regolamentazione in riferimento alle specialità e alle esigenze emergenti nel proprio territorio
7. In caso di mancata adozione di atti obbligatori, ovvero di non funzionamento degli organi, il regolamento prevede forme e modalità di sostituzione nel rispetto del principio delle previe diffide a adempiere.
8. Sono organi del comitato di quartiere: l'assemblea degli abitanti del quartiere, il consiglio del comitato di quartiere e ed il presidente del comitato di quartiere.

ARTICOLO 10

(Volontariato)

1. Il comune riconosce nel volontariato una forma specifica di partecipazione dei cittadini associati alla vita della comunità locale, quale espressione di solidarietà sociale.
2. Il comune costituisce l'albo del volontariato iglesiente.
3. L'iscrizione all'albo avviene in costanza dei requisiti e con le modalità di cui al precedente art. 8.
4. L'organizzazione di volontariato deve altresì dichiarare e dimostrare:
 - a) *il carattere personale, spontaneo e gratuito delle attività prestate dagli aderenti nell'ambito dell'impegno associativo, e mancanza di fini di lucro anche indiretto;*
 - b) *la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti nell'ambito della vita interna dell'associazione;*
 - c) *criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti, le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.*
5. Il comune di Iglesias può stipulare convenzioni per l'affidamento di servizi con le organizzazioni di volontariato iscritte all'albo che dimostrino attitudine e capacità operativa.
6. L'iscrizione all'albo conferisce il diritto di partecipazione alla consulta del volontariato e costituisce titolo di priorità rispetto ad analoghe richieste, per la concessione dell'utilizzo di immobili, strutture e attrezzature di proprietà del comune.

ARTICOLO 11

(Consultazioni)

1. Il comune, al fine di coinvolgere e promuovere la partecipazione dei cittadini singoli e



associati alla gestione dei servizi e più in generale alla vita dell'ente locale, favorisce consultazioni di tutte le associazioni iscritte all'albo comunale, delle organizzazioni sociali, rappresentanze di enti pubblici e privati.

2. A tal fine sono istituite le seguenti consulte:

- a) *consulta del territorio e dell'ambiente;*
- b) *consulta della produzione e del lavoro;*
- c) *consulta femminile;*
- d) *consulta dei giovani;*
- e) *consulta del volontariato;*
- f) *consulta della cultura;*
- g) *consulta degli anziani;*
- h) *consulta scolastica;*

3. Con apposito regolamento potranno essere costituite altre consulte.

4. La giunta promuove le consultazioni, che dovranno avvenire per i fatti fondamentali della vita del comune, come il bilancio annuale e pluriennale e la programmazione socio-assistenziale annuale e pluriennale.

5. Le consulte esprimono parere obbligatorio non vincolante sulle deliberazioni consiliari inerenti gli interessi perseguiti dalle associazioni che le costituiscono.

6. L'Amministrazione ha la facoltà di attivare figure istituzionali quali gli osservatori a tema, con prerogativa di studio ed approfondimento delle tematiche. Tale strumento opererà in base ad un regolamento, da normare con apposito atto.

ARTICOLO 12

(Istanze e Proposte)

1. Ciascun cittadino o gruppo di cittadini può presentare istanze al sindaco che deve dare risposta entro trenta giorni dalla ricezione, come risultante al protocollo del comune.

2. Ciascun cittadino o gruppo di cittadini come singoli o associati, può formulare proposte in materia di interessi collettivi.

3. Il sindaco, sentita la commissione per lo statuto, esprime giudizio di ammissibilità entro trenta giorni. Dopo il giudizio di ammissibilità, il sindaco dà seguito alla proposta recependola nelle forme previste per il provvedimento richiesto, ovvero esprimendo motivato parere negativo.

4. Il giudizio che nega l'ammissibilità deve essere motivato e comunicato al consiglio. In ogni caso le petizioni o proposte di deliberazione debbono essere discusse quando lo richieda un quinto dei consiglieri.

ARTICOLO 13

(Petizioni)

1. Cinquecento cittadini, o una consulta possono presentare alla attenzione del consiglio comunale petizioni e proposte di deliberazione su argomenti di interesse collettivo.

2. Sulla petizione o proposta di deliberazione il sindaco, sentita la commissione per lo



statuto, pronuncia il giudizio di ammissibilità entro dieci giorni dalla ricezione della domanda.

3. Il giudizio che nega l'ammissibilità deve essere motivato e comunicato al consiglio. In ogni caso le petizioni o proposte di deliberazione debbono essere discusse quando lo richieda un quinto dei consiglieri.

4. Entro quindici giorni dal giudizio di ammissibilità del sindaco o dalla richiesta di un quinto dei consiglieri, il presidente inserisce all'ordine del giorno della prima convocazione del consiglio comunale la trattazione dell'argomento che non può essere rimandata o aggiornata ad altra seduta.

5. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, invita il primo firmatario della petizione, o un suo delegato, ad illustrare le ragioni della richiesta prima della discussione.

ARTICOLO 14

(Azione Popolare)

1. Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ARTICOLO 15

(Referendum)

1. Il consiglio comunale può deliberare con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, di sottoporre a referendum consultivo rilevanti questioni riguardanti materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione:

- a) *di quelle riguardanti il bilancio comunale, tributi locali e tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;*
- b) *di quelle relative all'esecuzione di norme statali e/o regionali;*
- c) *di quelle già sottoposte a referendum nel corso del mandato consiliare;*
- d) *di provvedimenti riguardanti singoli soggetti;*
- e) *provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui ed all'emissione di prestiti obbligazionari;*
- f) *provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni.*

2. Il referendum può essere altresì richiesto da un quinto dei consiglieri o da un comitato promotore costituito da non meno venti cittadini elettori.

3. In tal caso la richiesta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una commissione tecnica di garanzia composta dal pretore, dal difensore civico e dal segretario generale del comune.

4. La commissione formula il proprio insindacabile giudizio valutando:

- a) *l'ammissibilità per materia;*
- b) *il riscontro sulla chiara formulazione del quesito referendario.*



5. Dalla pubblicazione del giudizio all'albo pretorio, il comitato ha tempo 45 giorni per la raccolta di almeno 2000 firme di cittadini elettori, la cui regolarità è accertata dal segretario generale del comune.
6. Il referendum dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla presentazione della firma.
 - a) *Le norme di attuazione del presente istituto sono demandate ad apposito regolamento.*
 - b) *Se il referendum interviene su materie oggetto della formazione di un atto amministrativo, il suo risultato costituisce parere obbligatorio non vincolante e fa parte del procedimento amministrativo.*
 - c) *Il referendum è valido qualora abbiano votato almeno il 40% degli elettori aventi diritto.*

ARTICOLO 16

(Difensore Civico)

1. È istituito il difensore civico comunale. Assolve funzioni di garanzia e di tutela dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'amministrazione comunale e delle società che hanno in gestione servizi pubblici dipendenti dall'amministrazione comunale. Il difensore civico segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'amministrazione comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal comune nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico ha il potere di chiedere il riesame dei provvedimenti amministrativi all'organo che li ha emessi.
3. Quest'ultimo sarà obbligato a dare risposta scritta sull'eventuale mancato accoglimento delle istanze del difensore civico, entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito del comune il difensore civico può disporre di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, ottenere tutte le informazioni sullo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni.
5. L'ufficio del difensore civico ha sede nel palazzo municipale e si avvarrà del personale previsto per il suo ufficio nella pianta organica del comune.

ARTICOLO 17

(Elezione e Durata del Difensore Civico)

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi.
2. Il difensore civico è eletto fra una rosa di candidati segnalati dai gruppi consiliari, dai singoli consiglieri comunali e dalle consulte che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico-economico e amministrativo.
3. Non deve aver ricoperto negli ultimi cinque anni cariche elettive e non deve aver fatto parte di organismi dirigenti di partito per lo stesso periodo di tempo. Non deve essere stato candidato alle ultime elezioni amministrative o politiche.
4. Il difensore civico invia al consiglio ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta, segnalando in ogni momento questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione. Può essere sentito sia dal consiglio che dalle commissioni.
5. Il difensore civico dura in carica quattro anni. Il mandato non è rinnovabile.



6. L'incarico è compensato. Il mandato potrà essere revocato dal consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi, qualora il difensore civico abbia agito in contrasto con i principi ispiratori del suo incarico o in modo contrastante con le norme di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 18

(Il diritto d'Informazione e di Accesso)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, per evitare, in conformità al regolamento, pregiudizi del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. L'amministrazione comunale garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
4. L'accesso agli atti comunali, con particolare riguardo a quelli che comportano spese per l'ente, è favorita tramite l'uso gratuito di terminali informatici.
5. Le sedute del consiglio comunale, nonché delle commissioni consiliari, consulte e altri organismi a seduta pubblica, possono essere registrati e trasmessi da emittenti radiofoniche e televisive, e per via informatica, previa richiesta scritta da comunicare 48 ore prima della seduta.
6. È istituito presso l'amministrazione comunale un ufficio informazione e accesso agli atti.
7. La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi è affidata ad apposito regolamento.

ARTICOLO 19

(Attività di Informazione e Comunicazione Istituzionale)

1. In attuazione, nel rispetto delle disposizioni e attraverso le strutture previste dalla legge 7.6.2000 n. 150, il comune realizzerà l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale.

ARTICOLO 20

(Amministratori Comunali)

1. Gli amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei dirigenti.
2. Gli amministratori comunali non prendono parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado,



allontanandosi dalla sala delle adunanze durante la trattazione del relativo punto all'ordine del giorno. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al 4° grado.

ARTICOLO 21

(Rappresentanza Legale)

1. La rappresentanza legale del comune appartiene al sindaco, che la esercita in conformità alle leggi e allo statuto.
2. Nell'esercizio delle attività connesse ai compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla funzione dirigenziale, il comune è rappresentato all'esterno direttamente dai dirigenti e/o, in sostituzione, dai responsabili dei servizi e degli uffici.
3. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun dirigente, nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, sulla base di una delega generale rilasciata dal Sindaco.

ARTICOLO 22

(Uso della Lingua Sarda)

1. Nel consiglio comunale e negli altri collegi deliberativi può essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Di tali interventi è garantita, ove richiesta, una immediata traduzione in lingua italiana.
2. Il regolamento del consiglio comunale può prevederne la verbalizzazione oltre che l'uso anche nella fase deliberativa e nei conseguenti documenti, adottando la variante linguistica campidanese, purché accompagnata a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

ARTICOLO 23

(Forme Associative)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni, o costituire appositi consorzi, secondo le norme previste dal capo V del D.Lgs. 267/2000.
2. Le convenzioni, autorizzate ed approvate dai consigli comunali e provinciali, secondo l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, sono stipulate fra i soggetti partecipanti e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione, approvata dal consiglio con votazione a maggioranza ordinaria, costituisce un accordo organizzativo per il coordinamento di una o più attività di una pluralità di comuni con il fine di esercitare funzioni o erogare il servizio al miglior livello qualitativo e con riduzione di costi.



CAPO II LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ARTICOLO 24

(Gli Organi del Comune)

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 25

(Il Consiglio Comunale)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. All'atto della proclamazione ciascun consigliere dichiara a quale gruppo appartenga.
3. I Consiglieri Comunali, entro venti giorni dall'atto di proclamazione, presentano una dichiarazione in cui sono riportate, complessivamente e analiticamente per le principali voci, le spese sostenute per la campagna elettorale.
4. Il consiglio comunale dura in carica fino all'atto della proclamazione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il consiglio comunale si riunisce, almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo del comune; tutte le altre riunioni sono straordinarie.

ARTICOLO 26

(Adempimenti della prima seduta)

1. la prima seduta è convocata dal sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni successivi alla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio. Sotto la presidenza del neo eletto presidente, il consiglio procede agli adempimenti ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 267/2000.
3. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la



presidenza è assunta dal consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente.

ARTICOLO 27

(Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale)

1. Le sedute del consiglio sono verbalizzate, sotto la responsabilità e cura del segretario generale, da un funzionario dell'ente di categoria non inferiore alla D/3. I resoconti delle sedute sono estrapolati dalle registrazioni magnetiche degli interventi.

ARTICOLO 28

(Regolamento del Consiglio Comunale)

1. Il consiglio comunale nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il funzionamento del consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

4. Con norme regolamentari saranno fissate le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplinare la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e dei gruppi regolarmente costituiti.

ARTICOLO 29

(Linee Programmatiche di Mandato)

1. Il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 120 giorni dalla prima seduta del consiglio comunale.

2. La Giunta dà atto del suo coinvolgimento nell'elaborazione del programma, con apposita deliberazione.

3. Il sindaco, sentita la giunta, presenta l'aggiornamento e adeguamento delle linee programmatiche in sede di approvazione del bilancio preventivo di ciascuno degli anni del mandato elettorale.

4. Una volta approvato dalla giunta comunale con apposita deliberazione, il programma è depositato presso la segreteria comunale almeno 10 giorni prima della seduta consiliare nel corso della quale deve essere presentato. Contestualmente al deposito in segreteria, copia del programma è trasmesso a ciascun consigliere comunale.

5. I consiglieri comunali possono presentare fino al quinto giorno precedente la seduta del consiglio comunale, emendamenti al programma o programmi alternativi.

6. I programmi alternativi e gli emendamenti vanno presentati e discussi sulla base di



specifiche mozioni.

7. Nel corso della seduta dedicata alla presentazione del programma vengono discusse e sottoposte a votazione, nell'ordine, le mozioni di minoranza che invitino il consiglio ad adottare programmi alternativi; di seguito le mozioni che presentano emendamenti e/o modifiche al programma della maggioranza, infine la mozione che prende atto del programma presentato dal sindaco.

8. Il consiglio partecipa all'adeguamento del programma come disciplinato del precedente comma 2°, nel rispetto della procedura stabilita nei precedenti commi 3°, 4°, 5 e 6°.

9. In sede di bilancio consuntivo di ciascun anno, il sindaco e ciascun assessore ciascuno per la propria competenza, presentano al consiglio una relazione descrittiva dell'attuazione delle linee programmatiche, da discutere in apposita seduta.

10. Nel rispetto di quanto stabilisce il regolamento per il funzionamento del consiglio, ciascun gruppo consiliare può presentare una mozione per la presa d'atto dell'attività del sindaco e degli assessori o per l'indicazione delle parti di programma non rispettate.

11. Le relazioni del sindaco e degli assessori vanno consegnate a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima della seduta di cui al comma 7°.

ARTICOLO 30

(Istituzione dell'anagrafe patrimoniale)

1. Presso la Segreteria Generale del Comune è istituita l'anagrafe patrimoniale dei membri del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

2. Ogni amministratore comunale, entro 60 gg. dalla sua elezione, deve presentare alla segreteria del Comune una dichiarazione dalla quale risultino lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia debitamente firmata dei modelli che l'amministratore comunale è tenuto a presentare annualmente agli uffici delle imposte dirette ai fini fiscali.

4. Ogni amministratore deve presentare annualmente la dichiarazione di cui al presente articolo, debitamente aggiornata, entro il termine previsto dalle norme statali per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 31

(Modalità di Presentazione)

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nel precedente articolo vengono effettuate su apposito modulo, approvato dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 32

(Sanzioni)

1. Nel caso di inadempienza nella presentazione delle dichiarazioni, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco provvedono ad emanare una diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. In caso di inosservanza alla diffida del Presidente del Consiglio Comunale o del



Sindaco, viene data notizia all'albo pretorio del Comune mediante affissione per trenta giorni e dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 33

(Il Presidente)

1. Il Consiglio Comunale ha un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal vice presidente.
2. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

ARTICOLO 34

(Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente)

1. Il presidente è eletto dal consiglio comunale nella sua prima seduta con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nessun consigliere raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di parità di voti resta eletto il consigliere più anziano di età.
4. Subito dopo l'elezione del presidente, si procede all'elezione di un vice presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio, con le modalità di cui al precedente comma.
5. La deliberazione di nomina del presidente e del vice presidente è immediatamente eseguibile.

ARTICOLO 35

(Durata - Revoca della Nomina)

1. La nomina a presidente ed a vice presidente ha durata pari a quella del consiglio comunale stesso.
2. A seguito di richiesta scritta e motivata del sindaco o di non meno di 2/5 dei consiglieri assegnati, depositata nella segreteria generale almeno dieci giorni prima del voto, la nomina del presidente e del vice presidente può essere revocata con il voto palese dei 2/3 dei consiglieri assegnati.



3. La revoca può essere richiesta solamente nelle ipotesi in cui il presidente:
- incorra in persistenti e gravi violazioni di legge;
 - compia atti che arrechino grave danno all'ente.

ARTICOLO 36

(Incompatibilità)

1. Il consigliere nominato presidente cessa, all'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'ente e nell'Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti a controllo e vigilanza del comune nonché delle società per azioni a maggioranza di capitale comunale, componente di commissioni interne all'ente stesso sia consultive che di inchiesta o di studio.
2. Qualora il presidente del consiglio comunale sia assente per un periodo di durata superiore a giorni 20, il vice presidente sarà sospeso dal ruolo di componente delle commissioni consiliari in seno alle quali è stato nominato. Tale sospensione cesserà al momento del rientro del presidente del consiglio comunale.

ARTICOLO 37

(Scioglimento e Sospensione del Consiglio Comunale)

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
- a) *quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;*
 - b) *quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:*
 - 1) *impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;*
 - 2) *dimissioni del sindaco;*
 - 3) *cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco;*
 - 4) *riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti il consiglio comunale.*
 - c) *Quando non sia approvato nei termini il bilancio.*
2. Nella ipotesi di cui alla lettera (c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica nomina un commissario per l'adozione degli atti stessi. In tal caso, e comunque, quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
3. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.



4. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1, lettera (b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
5. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
7. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
9. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del ministero dell'interno.

ARTICOLO 38

(La Rimozione e la Sospensione degli Amministratori)

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il sindaco, i componenti del consiglio comunale, e della giunta comunale, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000.

ARTICOLO 39

(La Responsabilità degli Amministratori)

1. Per gli amministratori, per il personale del comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.



ARTICOLO 40

(I Diritti e i Poteri dei Consiglieri Comunali e Decadenza)

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e atti in suo possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, entro 24 ore dalla richiesta. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Gli atti deliberativi dell'ente sono trasmessi ai capigruppo consiliari così come previsto dalla L.R. n. 7 del 24/02/1998, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
5. Per le sedute del consiglio comunale convocate d'urgenza, entro le 24 ore, su richiesta dei consiglieri devono essere rilasciate copie degli atti relativi alla seduta di consiglio.
6. Se lo richiede un quinto dei consiglieri o il Sindaco il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Qualora la richiesta riguardi atti deliberativi di competenza del consiglio, i consiglieri richiedenti devono formulare una proposta organica e documentata, da assoggettare alla procedura di cui all'articolo 49 – comma 1°, del decreto legislativo n. 267/2000 e da sottoporre all'esame della competente commissione consiliare.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
8. In ogni caso le interrogazioni dovranno essere discusse entro la successiva seduta di consiglio comunale in percentuale non inferiore al 25% di quelle presentate secondo la data di presentazione.
9. La discussione delle mozioni avviene in sedute specificatamente convocate ogni tre mesi.
10. Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori consiliari deve essere messa a disposizione dei consiglieri fin dal momento della convocazione della seduta consiliare.
11. Non possono essere posti in discussione e approvazione gli argomenti per i quali la relativa documentazione non sia stata messa a disposizione dei consiglieri nei termini di cui al comma che precede.
12. I consiglieri comunali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari regolarmente costituite. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione. Con apposita deliberazione del consiglio comunale (misura gettone e indennità di funzione), verrà disciplinata altresì, la misura delle detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.
13. La mancata partecipazione, non giustificata, a quattro sedute consecutive del consiglio comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il consigliere sarà



dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale.

14. Il presidente del consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza materiale da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

15. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

16. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ARTICOLO 41

(Le Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. Il consiglio ha competenze limitate ai seguenti atti fondamentali:
 - a) *gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;*
 - b) *i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione le eventuali deroghe a essi, i pareri da rendere nelle dette materie;*
 - c) *le convenzioni tra comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;*
 - d) *l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;*
 - e) *l'assunzione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
 - f) *l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
 - g) *gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;*
 - h) *la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;*
 - i) *le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.*
 - j) *gli acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono una mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di*



altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni, a esso espressamente riservata dalla legge.

l) l'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio.

3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le commissioni consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, con le modalità e le periodicità definite dall'articolo 29 dello Statuto Comunale e dal regolamento del consiglio Comunale.

4. I rappresentanti del comune presso organismi esterni sono tenuti a riferire periodicamente, con apposita relazione al sindaco, in ordine all'attività svolta in predetti organismi. Le relazioni sono a disposizione dei consiglieri.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organismi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Le deliberazioni della giunta nelle materie sotto elencate sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando tre consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio:

- a. appalti e affidamento di servizi o fornitura di importo superiore al rilievo comunitario;
- b. assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- c. strumenti di attuazione dei piani urbanistici.

7. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del consiglio, due consiglieri possono chiedere l'invio delle altre deliberazioni della giunta all'organo di controllo.

8. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le delibere sono consegnate ai capigruppo consiliari.

ARTICOLO 42

(Contravvenzioni)

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

ARTICOLO 43

(Controlli Interni)

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua gli strumenti e le metodologie adeguate a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità



dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;*
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.*

ARTICOLO 44

(Collegio Revisori)

1. Il consiglio comunale elegge con voto limitato a 2 componenti un collegio dei revisori dei conti composto da 3 membri;
2. Essi sono eletti secondo le indicazioni dell'art. 234 - comma 1° e 2° decreto legislativo 267/2000;
3. Durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta.
4. Essi, in funzione dell'esercizio della vigilanza sulla regolarità della gestione, hanno il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I revisori, inoltre rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
6. In conformità allo statuto e al regolamento, il collegio dei revisori:
 - a) collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;*
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;*
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione dell'ente e redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.*
7. I requisiti di eleggibilità e compatibilità, le funzioni, la responsabilità e i compensi dei revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 236 del decreto legislativo 267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità.
8. Il regolamento definisce le modalità di partecipazione del collegio dei revisori all'esercizio dei controlli interni, di cui al precedente articolo, garantendo in particolare l'integrazione della loro funzione con quella degli eventuali altri uffici o organi interessati allo stesso controllo interno, con la possibilità di prevederne l'ampliamento delle funzioni anche di carattere consultivo.

ARTICOLO 45

(Commissioni)

1. Sono istituite in seno al consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti secondo le previsioni del regolamento.
2. È costituita altresì la conferenza dei capigruppo.
3. Ai gruppi consiliari ed alle commissioni permanenti o temporanee sono assegnati idonei uffici ed attrezzature.



4. Possono essere costituite commissioni consiliari d'indagine e commissioni di controllo e garanzia secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

5. Per quanto riguarda le eventuali commissioni di controllo e garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.

TITOLO II LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 46

(Composizione della Giunta e Nomina)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco, tra cui il vice sindaco. Spetta al sindaco nell'ambito del limite di cui sopra determinarne il numero;

2. Il sindaco nomina con proprio atto i componenti della giunta, rispettando preferibilmente, la pari rappresentatività di genere, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cui un vice sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, subito dopo la elezione del presidente del consiglio.

3. I soggetti chiamati alla carica di assessore devono:

- a. *essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;*
- b. *non essere parenti o affine entro il 3° grado del sindaco o del tesoriere comunale;*
- c. *i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale;*
- d. *qualora un consigliere assuma la carica di assessore della giunta comunale cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.*

4. Con l'atto di nomina il sindaco indica i settori ai quali i singoli assessori sono preposti, nonché l'eventuale delega per la trattazione degli affari di competenza.

5. Con la stessa procedura, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile, il sindaco può revocare gli assessori e il vice sindaco.

ARTICOLO 47

(Funzionamento della Giunta)

1. La giunta è convocata in forma scritta dal sindaco.

2. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telefonicamente nella giornata antecedente la seduta e la giunta è da ritenersi regolarmente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.



4. Hanno diritto di proposta scritta alla giunta:
 - *il sindaco;*
 - *i singoli assessori;*
 - *il direttore generale;*
 - *i dirigenti o, in loro assenza, i responsabili degli uffici, con controfirma degli assessori competenti e nelle materie di competenza;*
5. Il segretario generale può formulare proposte in materia organizzativa ovvero in materie interessanti più settori.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che, non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle sedute il sindaco può invitare persone estranee per l'illustrazione di particolari argomenti. La discussione e la votazione devono comunque essere effettuate in assenza di persone estranee;
8. Alle sedute di giunta partecipa il segretario dell'ente o chi legalmente lo sostituisce. Le deliberazioni sono sottoscritte dal sindaco, o da chi lo sostituisce e dal segretario.

ARTICOLO 48

(Le Competenze della Giunta)

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1° e 2° del decreto legislativo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto del sindaco.
3. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge collegialmente attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e riferisce al consiglio sulla propria attività di governo.
4. E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
5. Gli assessori rispondono collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti del settore cui sono preposti, fermo restando al sindaco il potere di indirizzo e controllo nei confronti degli assessori.



TITOLO III IL SINDACO

ARTICOLO 49

(Elezione del Sindaco)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 50

(Le Competenze del Sindaco)

1. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, è componente del consiglio comunale, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il sindaco esercita le funzioni a esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
5. Nomina il direttore generale i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 51

(Le Attribuzioni del Sindaco nei Servizi di Competenza Statale)

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a. *alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;*
 - b. *alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;*
 - c. *allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;*



d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2°.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi.
5. Il "sostituto" del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'articolo 14 del decreto legislativo 267/2000, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede il comune.
10. Ove il sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

ARTICOLO 52

(La Mozione di Sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni, ma dà luogo a un dibattito di verifica.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Con l'approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.



ARTICOLO 53

(Dimissioni, Rimozione, Decadenza, Decesso del Sindaco)

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata dalle competenti autorità.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ARTICOLO 54

(Principi per l'Organizzazione Generale del Comune)

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono, in conformità ai principi delle leggi statali e della regione autonoma della Sardegna, le norme fondamentali relative all'organizzazione del comune, in modo che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione interna del comune è regolata da un regolamento degli uffici e dei servizi, il quale deve essere approvato dalla giunta comunale sulla base degli indirizzi dettati dal consiglio comunale.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi detta le norme organizzative sulla base dei principi di professionalità e responsabilità, con lo scopo di correlare la titolarità delle funzioni in base alle concrete professionalità acquisite dai dipendenti sia all'interno sia all'esterno del comune.
4. La disciplina delle funzioni dirigenziali all'interno dell'ente è dettata in conformità alle sole norme di principio del titolo IV capo II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e del capo II del decreto legislativo del 3 Febbraio 1993 n. 29, tenendo conto delle specifiche peculiarità proprie del comune di Iglesias.
5. Le norme di organizzazione dovranno inoltre garantire in capo ai dirigenti ed ai responsabili di uffici e servizi ambiti di autonomia gestionale, permettendo una piena funzionalità dell'azione amministrativa improntata a criteri di interdisciplinarietà e partecipazione.
6. La funzione dirigenziale è soggetta al controllo diretto del direttore generale e/o segretario generale in conformità alle previsioni della legge e secondo le modalità



previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

7. L'organizzazione generale del comune deve essere definita in modo da perseguire le seguenti finalità:

- a) *valorizzazione della funzione di servizio dell'ente a favore della comunità iglesiente, accrescendo l'efficienza organizzativa in relazione a quella dei corrispondenti comuni dell'Unione Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;*
- b) *realizzazione di una efficace gestione delle risorse umane, da perseguire, nel rispetto della disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro, mediante la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori;*
- c) *definizione dei poteri tra organi di governo e organi di gestione, in modo che sia assicurata efficienza operativa e garantita una proficua collaborazione tra organi di governo e di gestione, con la finalità di assicurare unitarietà all'azione amministrativa;*
- d) *previsione di strumenti tecnico operativi per garantire, nel rispetto della necessaria coerenza ed unitarietà dell'azione amministrativa, la diffusione delle responsabilità gestionali ad ogni ufficio e servizio comunale;*
- e) *garantire la semplificazione dell'attività amministrativa a favore di cittadini ed imprese;*
- f) *praticare il principio di sussidiarietà che impone di favorire l'esercizio di funzioni da parte della struttura organizzativa più vicina ai cittadini interessati.*

ARTICOLO 55

(Il Segretario Generale)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico, le attribuzioni del segretario generale sono disciplinate dalla legge, dai regolamenti attuativi e dal presente statuto. Il sindaco può conferire al segretario generale altre funzioni;
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività anche attraverso la conferenza dei dirigenti;
4. A richiesta degli organi di governo dell'ente, o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno, il segretario generale svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente, verificandone lo stato di realizzazione.
5. Oltre a adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e verifica l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alla competenza dei dirigenti.
6. Qualora il sindaco si avvalga della facoltà di cui all'art. 108 - comma 1° del decreto legislativo 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina sono disciplinati i rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli;
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.



ARTICOLO 56

(Il Direttore Generale)

1. E' istituita la figura del direttore generale del comune, ai sensi dell'art. 108 - comma 1° del decreto legislativo 267/2000, le cui funzioni sono conferite, di norma, al segretario generale del comune;
2. Qualora non intenda avvalersi della facoltà di conferire le funzioni di direttore generale al segretario dell'ente, il sindaco effettua la nomina del direttore generale al di fuori della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, sono attribuiti al direttore generale le funzioni di cui ai commi 3 - 4 - 5 - 6 dell'art. 55. Competono al direttore generale le funzioni di coordinamento e direzione complessiva dell'ente.

ARTICOLO 57

(Conferenza dei Dirigenti e Conferenza di Programma)

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dirigenziali e per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza dei dirigenti, convocata e presieduta dal segretario generale e/o dal direttore generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. La conferenza è di supporto agli organi politici per l'esercizio della funzione programmatoria degli obiettivi ed indirizzi, ne coordina l'attuazione e verifica la coerenza dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi ed obiettivi individuati dagli organi di governo.

ARTICOLO 58

(Incarichi a Contratto)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ARTICOLO 59

(Norme Transitorie)

1. I regolamenti previsti dal presente statuto dovranno essere approvati con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 267/2000 entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
2. Entro un anno dalla entrata in vigore è indetta una sessione straordinaria del consiglio comunale, per verificare lo stato di attuazione delle norme statutarie e regolamentari e prevedere gli opportuni adeguamenti alle norme approvate.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio